

CAPITOLATO SPECIALE

Assistenza domiciliare (SAD) a favore di persone anziane, soggetti adulti e famiglie in situazione di fragilità a rischio di emarginazione sociale e, più in generale, di persone con ridotte capacità funzionali sia di tipo fisico che socio relazionale.

CIG: _____

- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	3
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	4
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	4
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.....	5
Art. 7 – Durata del contratto.....	5
Art. 8 – Importo del contratto.....	5
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	6
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	6
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	6
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	7
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	7
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	8
Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore.....	9
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	9
Art. 17 – Subappalto.....	9
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	9
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	9
Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto.....	10
Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati.....	11
Art. 22 – Sicurezza.....	11
Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	11
Art. 24 – Trattamento dei dati personali.....	12
Art. 25 – Garanzia definitiva.....	12
Art. 26 – Obblighi assicurativi.....	13
Art. 27 – Penali.....	15
Art. 28 – Risoluzione del contratto.....	16
Art. 29 – Recesso.....	18
Art. 30 – Definizione delle controversie.....	18
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	18
Art. 32 – Obblighi in materia di legalità.....	19
Art. 33 – Spese contrattuali.....	19
Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	19
Art. 35 – Disposizioni anticorruzione.....	19
Art. 36 – Norma di chiusura.....	20

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare (SAD) a favore di persone anziane, soggetti adulti in situazione di fragilità a rischio di emarginazione sociale, famiglie fragili e, più in generale, di persone con ridotte capacità funzionali sia di tipo fisico che socio relazionale. Il servizio è erogato a favore degli utenti del Servizio Socio Assistenziale della Comunità della Vallagarina, di seguito denominata per brevità Comunità, che svolge le proprie funzioni nell'ambito di competenza sul territorio dei Comuni di Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo-Chienis, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano.

2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano come un insieme di prestazioni integrate, come dettagliatamente descritte nell'articolo 2 del capitolato parte tecnica, offerte ai cittadini in stato di bisogno presso l'abitazione sia essa privata, coabitazione o struttura socio assistenziale; in tal modo, la stazione appaltante si propone di favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita, affiancando i familiari e/o altre persone che si occupano dell'assistenza, coinvolgendoli nel percorso assistenziale e fornendo loro supporto e sollievo; il servizio concorre, insieme ad altri interventi, alla prevenzione del rischio di forme di isolamento, emarginazione e collocamento prematuro in strutture residenziali. Il servizio dovrà essere svolto in raccordo con gli altri servizi socio-sanitari del territorio, al fine di favorire la globalità del progetto di aiuto.

3. L'appalto non è suddiviso in lotti per le ragioni indicate nel provvedimento a contrarre.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso l'abitazione sia essa privata, coabitazione o struttura socio assistenziale nel territorio della Comunità.
2. L'appaltatore deve garantire le attività di cui all'articolo 2 del capitolato parte tecnica.
3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica, e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. In particolare, l'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio alle condizioni, con le modalità e nei termini previsti dal capitolato speciale – parte tecnica, nonché a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La Comunità della Vallagarina si impegna a mettere l'appaltatore nelle condizioni di svolgere correttamente il servizio oggetto del presente appalto.
2. La stazione appaltante provvede a
 - presa in carico utenti
 - segnalazione degli utenti con relativo Piano Assistenziale Individualizzato (PAI)
 - verifiche preliminari e in corso prestazione
 - variazioni al Piano Assistenziale Individualizzato
 - cessazione del servizio
 - calcolo compartecipazione e riscossione degli utenti
 - messa a disposizione dati, trattamento dati, ecc
 - approvazione delle proposte programmatiche per l'attività relativa all'articolo 2 punto 2.2 del capitolato speciale - parte tecnica
 - altre eventuali funzioni di cui al capitolato speciale – parte tecnica

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
 - b) il titolo III capo I della direttiva 2014/24/UE;
 - c) la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 "Politiche sociali nella provincia di Trento";
 - d) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) il Decreto D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";
 - f) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - g) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*", per quanto applicabili;
 - h) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*";
 - i) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";
 - j) la legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
 - k) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante

disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";

- I) le norme del codice civile;
- m) la L.P. 2 marzo 2016, n. 2 di recepimento delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

- 1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica e le "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati";
 - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore;
 - a.4) il Documento Valutazione Rischi;
 - a.5) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
- 2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Durata del contratto

- 1. Il servizio, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data del verbale di consegna e ha durata di anni 3.
- 2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
- 3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 8 – Importo del contratto -

1. L'importo offerto dall'appaltatore è comprensivo di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti, dal presente Capitolato, dal contratto d'appalto che verrà successivamente stipulato (comprensivo dell'offerta tecnica) e, comunque, di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell'appalto, ivi comprese le spese generali e l'utile d'impresa.

2. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e del capitolato parte tecnica, si intende offerte dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

3. Il prezzo di aggiudicazione è fisso nel primo anno di durata del contratto. Decorso il primo anno di esecuzione del servizio, l'importo di aggiudicazione, al netto dell'IVA, verrà rivalutato annualmente. La revisione del prezzo contrattuale verrà calcolata sulla base del 90% della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili) secondo i dati ISTAT, riferita al mese di protocollazione della domanda, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

4. L'Amministrazione si riserva di applicare d'ufficio l'aggiornamento annuale del prezzo contrattuale in caso di variazione ISTAT negativa.

5. La variazione percentuale come sopra definita e da applicare al corrispettivo viene arrotondata per eccesso o per difetto al secondo decimale a seconda che il terzo sia superiore a 5 oppure inferiore o uguale a 5 e viene riconosciuta a partire dal mese successivo alla relativa richiesta per il corrispettivo successivamente maturato e non ancora fatturato.

6. Nel corrispettivo si è tenuto conto che il valore economico sia sufficiente ed adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 81/2008.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. In considerazione dell'importo della prestazione, il responsabile del procedimento provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto e, unitamente allo stesso, controlla l'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

5. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. L'Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore mensilmente in base alle prestazioni orarie effettivamente erogate nel periodo di riferimento a seguito di emissione da parte dell'appaltatore di regolare fattura o di documento fiscalmente valido ai sensi della vigente normativa.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

Il termine di 30 giorni sarà sospeso nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

6. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

8. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore, in fase esecutiva del contratto, troverà applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correnteza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modifica e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti. La liquidazione avverrà direttamente nei confronti di ciascun beneficiario.

10. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

All'esito positivo della verifica di conformità, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

L'Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. L'Amministrazione ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. L'Amministrazione evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.

3. L'Amministrazione, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 28.

4. In dettaglio la Comunità si riserva di verificare attraverso il proprio personale assistente sociale la regolare esecuzione dei PAI affidati, la qualità e la corretta modalità di esecuzione del servizio. L'affidatario del servizio è tenuto a proporre alla Comunità incontri generali, con cadenza almeno semestrale, al fine di effettuare verifiche sull'andamento del servizio oggetto del presente appalto.

5. La Comunità raccoglierà eventuali segnalazioni di disservizi da parte degli utenti ed effettuerà al riguardo specifiche verifiche, se del caso coinvolgendo anche l'affidatario ed applicando eventualmente quanto previsto dall'articolo 27 del presente capitolo.

6. L'aggiudicatario è tenuto a svolgere annualmente indagini sulla soddisfazione dell'utente sul servizio previo avviso alla Comunità. I risultati di tali indagini dovranno essere comunicati alla Comunità che si riserva di attivare direttamente analoghe

attività. L'affidatario è tenuto a dare la propria collaborazione per la buona riuscita di tali iniziative.

7. L'Appaltatore, previa intesa con il Servizio socio assistenziale della Comunità potrà servirsi di ulteriori strumenti elaborati in proprio per le verifiche sui casi e la valutazione complessiva del servizio.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, l'Amministrazione prende atto della modifica intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 17 – Subappalto

1. Non è ammesso il subappalto e ciò in conformità al disposto dell'art. 22 comma 5 della L.P. 13/2007, poiché il servizio in affidamento consta esclusivamente di attività configurabili come servizi sociali.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle Cooperative sociali e integrativo provinciale, se presente. Le

medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolo. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità d'appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto.

1. Ai sensi **dell'art. 32, comma 4**, della L.p. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, fermo restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, **esistenti alla data del 31 gennaio 2023**. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolo la **"Tabella A"**.

2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della Lp. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemporando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.p. n.

2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In caso di dissenso, le parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'*"Elenco del personale"*, recante i dati contenuti nella "Tabella A" allegata al presente capitolo.

L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.

4. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrono i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente capitolo.

Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati.

1. In considerazione della tipologia di prestazioni oggetto di affidamento, che prevedono comunque una componente professionale e un contenuto relazionale fortemente marcati a favore di utenti che versano in una situazione di particolare fragilità, si ritiene di escludere l'obbligo per l'aggiudicatario di impiegare nell'esecuzione dell'appalto lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4 della L. 381/1991, come previsto dall'art. 32, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 22 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolo.

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. Alla data di attivazione del servizio e per tutto il periodo di validità contrattuale, l'Appaltatore, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale, dovrà disporre di una sede operativa ubicata nel territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai sensi dell'art. 47 del codice civile, dotata di adeguato personale amministrativo, garantendo per le comunicazioni da parte della Comunità un recapito telefonico, una casella di posta elettronica sia certificata (PEC) che ordinaria ed una segreteria telefonica, per 38 ore settimanali dal lunedì al venerdì, nonché la

reperibilità telefonica dei Referenti Tecnici Operativi dal lunedì al venerdì. Per le comunicazioni degli utenti dovrà essere reso disponibile un recapito telefonico per l'intero orario di affidamento del servizio.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Comunità della Vallagarina, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impedisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

3. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza anche occasionalmente, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza saranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale con la Comunità. L'appaltatore ha altresì l'obbligo di non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati, né di quanto abbia costituito oggetto della prestazione, senza aver preventivamente sottoposto i testi relativi alla Comunità della Vallagarina e averne ottenuto l'eventuale consenso scritto.

4. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

5. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Comunità ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comunità stessa.

7. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione.

Art. 25 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 193 di data 16 dicembre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Rovereto". Tale scheda tecnica dovrà riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati dell'Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.
6. L'Amministrazione non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 193 di data 16 dicembre 2022 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 26 – Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammarchi.
3. La Stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
4. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
5. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdita e/o danneggiamento di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nell'espletamento del servizio di cui al presente contratto.
6. Oltre a quanto sopra specificato, tale polizza RCT/RCO dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - i massimali di assicurazione non devono essere inferiori per la RCT all'importo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) unico per sinistro e per la RCO all'importo di euro 5.000.000 (cinque milioni) unico per sinistro, con il limite di euro 2.500.000,00 per prestatore di lavoro;
 - non prevedere limiti al numero di sinistri risarcibili;
 - prevedere che la qualifica di terzo sia estesa anche all'Amministrazione;

- prevedere la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti dell'Amministrazione per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente contratto;
- prevedere la copertura dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori od omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione di norme, ivi comprese quelle di cui al d.lgs. n. 196/2003, del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 e del d.lgs. n. 81/2008.
- prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari;
- valere anche per la responsabilità civile che possa derivare da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali l'Appaltatore debba rispondere, compresi eventuali volontari.

7. In alternativa alla stipulazione della polizza in parola, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate ed esclusivamente adeguata e dedicata al presente servizio appaltato. In tal caso, l'Appaltatore dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore

8. Nel caso la polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte alla Stazione appaltante o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico dell'Appaltatore. Parimenti, la Stazione appaltante sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'Appaltatore

9. I massimali previsti nella polizza assicurativa non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'Appaltatore nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi. Pertanto ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni o danni ricadrà esclusivamente sull'Appaltatore, restando la Stazione appaltante sollevata da responsabilità al riguardo.

10. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al presente articolo, così come nel caso di inoperatività delle coperture assicurative o di loro inesistenza o di loro approvazione da parte della stazione appaltante

11. L'Appaltatore deve immediatamente segnalare per iscritto all'Amministrazione tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi

12. Copia della polizza e della relativa quietanza di versamento dovrà essere depositata presso il Servizio competente per la gestione del contratto prima dell'avvio del servizio. La mancata trasmissione della copia della polizza e della quietanza prima dell'avvio del servizio comporta l'impossibilità di procedere all'avvio dello stesso. In tal caso, l'Amministrazione, previa diffida, può disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento a norma dell'art. 28, con facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria e fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

13. Nel caso in cui la polizza venga sottoscritta per periodi inferiori alla durata del contratto, l'Appaltatore è tenuto ad inviare, entro 10 giorni dal pagamento, la quietanza di versamento del premio assicurativo, salvo l'applicazione della penale stabilita all'art. 27, comma 3 lettera i). In caso di ritardo superiore ai 20 giorni da tale termine, l'Amministrazione comunale si riserva di procedere, previa diffida, alla risoluzione del contratto secondo il disposto dell'art. 28 del presente Capitolato d'appalto.

Art. 27 – Penali

1. L'appaltatore ha l'obbligo di ottemperare a tutte le condizioni previste per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto e alle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Qualora le verifiche in corso di esecuzione evidenzino manchevolezze o carenze di lieve entità che, a giudizio dell'Amministrazione, siano rimediabili senza pregiudizio alcuno per l'intero servizio, l'appaltatore verrà informato per iscritto delle modifiche e degli interventi da apportarsi che andranno immediatamente effettuati senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.
3. L'Amministrazione applica delle penali per negligenze e deficienze accertate che compromettano il servizio di assistenza domiciliare, in particolare nei casi in cui non sia rispondenza a quanto previsto nel presente Capitolato, nel contratto d'appalto, nell'offerta tecnica, nel PAI ovvero nelle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e specificatamente nei seguenti casi:

Violazione	Importi penali (minimi e massimi)
a) mancata presa in carico dell'utente rispetto ai termini prescritti dal Capitolato	da 300,00 euro a 4.000,00 euro per ogni giorno di ritardo
b) mancato rispetto degli obiettivi stabiliti dal servizio sociale per il PAI affidato – non rispetto dello standard orario stabilito all'art. 2 punto 2.1.1. del Capitolato Speciale parte tecnica	da 500,00 euro a 4.000,00 euro per ogni singola violazione
c) mancato rispetto della percentuale di personale qualificato richiesto ai sensi dell'art. 6 comma 4 del Capitolato Speciale parte tecnica	da 500,00 euro a 4.000,00 euro per ogni singolo addetto e giornata di utilizzo
d) comportamenti degli operatori tenuti nei confronti dei beneficiari caratterizzati da imperizia, imprudenza e/o negligenza, segnalati dagli utenti e/o rilevati dall'Amministrazione	da 500,00 euro a 4.000,00 euro per ogni rilevazione
e) ritardo nell'attivazione o irregolare funzionamento della sede operativa prevista dall'articolo 23 del presente Capitolato e/o del Servizio di coordinamento da parte dei Referenti Tecnico Operativi di cui all'articolo 4 del Capitolato Speciale parte tecnica:	da 300,00 euro a 4.000,00 euro per ogni inadempienza
f) Mancata realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento del personale previste dal capitolato speciale parte tecnica e/o dall'offerta tecnica presentata	da 300,00 euro a 4.000,00 per ogni inadempienza
g) Mancata presentazione delle proposte progettuali e delle relazioni di sintesi delle attività di cui all'articolo 2 punto 2.2 del capitolato speciale parte tecnica	da 500,00 euro a 4.000,00 per ogni mancata presentazione
h) violazioni della normativa igienico-sanitaria e	da 500,00 euro a 4.000,00 per ogni mancata

in materia di sicurezza	presentazione
i) mancata produzione di documentazione e comunicazioni entro i termini fissati dal Capitolato Speciale parte amministrativa e tecnica o comunque indicati dall'Amministrazione	da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo
j) mancato rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e in particolare delle Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati allegate al Capitolato Speciale d'appalto – parte amministrativa.	da 1.000,00 euro a 4.000,00 per ogni mancata presentazione
k) mancato rispetto di ogni altro obbligo previsto dalla legge o dal Capitolato d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica, o dall'offerta tecnica	da euro 500,00 a euro 5.000,00

4. L'applicazione della penalità è preceduta da formale e motivata diffida contenente analitica contestazione dell'inadempienza all'appaltatore il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine stabilito dall'Amministrazione non inferiore a 7 (sette) giorni, solari e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione del fatto, fermo restando l'obbligo per l'appaltatore di rimuovere le cause dell'inadempimento conformandosi immediatamente alle prescrizioni violate.

5. L'Amministrazione, nel caso valuti positivamente le giustificazioni presentate dall'appaltatore, ne dà pronta comunicazione allo stesso. In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni ovvero sia inutilmente trascorso il termine assegnato per la presentazione di scritti difensivi, si procederà all'irrogazione della penalità. Il relativo provvedimento sarà assunto dall'Amministrazione e comunicato all'appaltatore. Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto dall'Amministrazione per le prestazioni rese o, in alternativa, rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui all'art. 25.

6. La penale è quantificata, all'interno del range previsto nella tabella di cui al comma 3, in ragione della tipologia, della maggiore o minore entità e gravità dell'inadempimento, dell'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate, del disservizio cagionato e della reiterazione delle manchevolezze. L'ammontare della penale non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'irrogazione da parte dell'Amministrazione di qualsivoglia penalità è indipendente dalle eventuali sanzioni previste da norme di legge o di regolamento che attengono in qualsiasi modo alla tipologia di attività oggetto del presente affidamento.

7. L'applicazione della penalità è altresì indipendente dai diritti spettanti all'Amministrazione per le violazioni contrattuali e rimane ferma la facoltà dell'Amministrazione stessa, in caso di violazioni gravi o reiterate, di sospendere immediatamente il servizio e/o di risolvere il contratto anche prima della sua scadenza, procedendo nei confronti dell'appaltatore alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della garanzia definitiva di cui all'art. 25 e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - ingiustificata sospensione e/o mancata attivazione del servizio;
 - subappalto non autorizzato;
 - cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
 - mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - mancanza o venir meno anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato o che hanno giustificato l'affidamento del servizio stesso, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dal bando per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto;
 - utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabiliti;
 - mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - inadempienze degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato;
 - dopo tre formali contestazioni che abbiano dato luogo all'applicazione delle penali o comunque se l'ammontare complessivo delle penali applicate supera il 10% del valore netto del contratto;
 - nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'appaltatore ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo decreto presidenziale;
 - cessazione, interruzione o sospensione dell'attività dell'appaltatore;
 - abbandono o mancata prestazione del servizio;
 - inadempienze ritenute gravi dall'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente il servizio o comprometterne la buona riuscita o che ne comportino la sua interruzione o l'incapacità di assolvere il servizio ad un livello di qualitativo giudicato sufficiente dall'Amministrazione medesima. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: la sostituzione o rotazione non autorizzata del personale; i comportamenti tenuti nei confronti dei beneficiari ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative al servizio svolto; l'utilizzo di personale privo di titolo specifico; inosservanza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
3. La risoluzione si verificherà di diritto qualora l'Amministrazione comunichi per iscritto all'appaltatore la volontà di avvalersi della clausola risolutiva.
4. In tutti i casi di risoluzione del contratto previste dal presente Capitolato, l'Amministrazione procede ad di incamerare la garanzia definitiva, fatti salvi gli ulteriori danni che l'Amministrazione avesse a subire a causa degli effetti sopra indicati e della necessità di procedere ad un nuovo affidamento.
5. In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.
6. Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di

gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino ad esaurimento della graduatoria, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

"Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Comunità della Vallagarina (...), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Comunità della Vallagarina (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Comunità della Vallagarina (...)."

3. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e s.m., con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

6. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto.

L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "*Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente*".

Art. 33 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 35 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi del citato Codice di comportamento, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e dal presente articolo può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo per l'Amministrazione il risarcimento dei danni subiti.

4. L'appaltatore assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti e i contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dalla Stazione appaltante, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

5. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità della Vallagarina che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego

Art. 36 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolo.

TABELLA A) allegata al Capitolato speciale d'appalto per l'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI ASSISTENZA DOMICILIARE

AFFIDATARIO: VALES S.C.S.

ELENCO DEL PERSONALE IMPIEGATO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN CONVENZIONE PER LA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

CCNL applicato: COOP. SOCIALI

eventuale contratto integrativo provinciale applicato:

SI'

eventuale contratto integrativo aziendale applicato:

SI

Situazione al 31 GENNAIO 2023

n. progr.	livello di inquadramento	mansione/qualifica	orario settimanale dedicato all'appalto	orario settimanale totale (* a solo fine conoscitivo)	data di assunzione	rapporto di lavoro (indicare t.det* o t.indet.)	TRATTAMENTO ECONOMICO COMUNQUE DENOMINATO					Oneri riflessi (INPS-INAIL-Prev Compl-TFR ecc.)	COSTO TOTALE DEL PERSONALE PER PRESTAZIONI DEDICATE ALL'APPALTO	Particolari situazioni soggettive: S=persona svantaggiata; CP= assunta L. 68/99; C=con causa di lavoro in atto; R**=lavoratore che non passa al nuovo appaltatore
							retribuzione base CCNL	retribuzione di anzianità	premio di produzione	altre retribuzioni ed indennità	TOTALE lordo			
1	B1	ASS.DOMICILIARE	13,62	18,00	06/01/2020	INDET.	7.182,09 €	€ 61,23	- €	814,87 €	8.058,18 €	2.889,46 €	10.947,64 €	
2	C1	ASS.DOMICILIARE	13,61	18,00	02/01/2015	INDET.	7.427,36 €	€ 443,14	- €	885,43 €	8.755,93 €	4.169,94 €	12.925,87 €	
3	C1	ASS.DOMICILIARE	15,13	20,00	03/07/2000	INDET.	8.573,04 €	€ 436,23	- €	1.013,54 €	10.022,81 €	5.630,58 €	15.653,39 €	
4	C1	ASS.DOMICILIARE	18,16	24,00	09/06/2003	INDET.	10.283,33 €	€ 445,18	- €	1.206,96 €	11.935,47 €	5.376,18 €	17.311,65 €	
5	C1	ASS.DOMICILIARE	22,69	30,00	02/11/2009	INDET.	12.836,57 €	€ 572,38	- €	1.508,51 €	14.917,45 €	7.524,44 €	22.441,89 €	
6	B1	ASS.DOMICILIARE	13,61	18,00	17/01/2009	INDET.	7.240,52 €	€ 306,20	- €	849,01 €	8.395,72 €	3.891,62 €	12.287,34 €	
7	B1	ASS.DOMICILIARE	13,62	18,00	28/11/2022	T.DET.	7.167,08 €	€ -	- €	806,30 €	7.973,38 €	3.306,11 €	11.279,49 €	
8	C1	ASS.DOMICILIARE	22,70	30,00	10/06/2019	INDET.	12.715,55 €	€ 114,47	- €	1.443,39 €	14.273,40 €	6.289,56 €	20.562,98 €	
9	B1	ASS.DOMICILIARE	13,62	18,00	01/11/2019	INDET.	7.182,09 €	€ 61,23	- €	814,87 €	8.058,19 €	3.544,47 €	11.602,68 €	
10	C2	ASS.DOMICILIARE	18,16	24,00	01/11/2019	INDET.	10.770,63 €	€ 94,01	- €	1.222,27 €	12.086,91 €	5.269,71 €	17.356,62 €	
11	B1	ASS.DOMICILIARE	13,61	18,00	09/02/2008	INDET.	7.240,52 €	€ 306,20	- €	849,01 €	8.395,72 €	3.485,80 €	11.881,52 €	
12	B1	ASS.DOMICILIARE	13,62	18,00	07/03/2022	INDET.	7.167,08 €	€ -	- €	806,30 €	7.973,38 €	3.435,49 €	11.408,87 €	
13	C2	ASS.DOMICILIARE	13,62	18,00	01/07/1996	INDET.	8.514,22 €	€ 502,41	- €	1.014,37 €	10.031,00 €	6.937,12 €	16.968,12 €	
14	C2	ASS.DOMICILIARE	13,61	18,00	03/12/2012	INDET.	8.887,07 €	€ 369,43	- €	1.041,36 €	10.297,85 €	5.017,25 €	15.315,10 €	
15	C2	ASS.DOMICILIARE	22,70	30,00	23/06/1997	INDET.	14.063,38 €	€ 790,98	- €	1.671,12 €	16.525,49 €	9.984,07 €	26.509,56 €	
16	B1	ASS.DOMICILIARE	13,62	18,00	11/05/2009	INDET.	7.242,16 €	€ 306,13	- €	849,18 €	8.397,48 €	4.308,12 €	12.705,60 €	
17	C1	ASS.DOMICILIARE	13,62	18,00	18/06/2018	INDET.	7.645,13 €	€ 139,91	- €	875,82 €	8.660,86 €	3.948,67 €	12.609,53 €	
18	C1	ASS.DOMICILIARE	13,61	18,00	04/06/2013	INDET.	7.677,71 €	€ 279,88	- €	895,23 €	8.852,82 €	4.403,20 €	13.256,02 €	
19	C1	ASS.DOMICILIARE	13,61	18,00	29/03/2002	INDET.	7.698,28 €	€ 363,93	- €	907,00 €	8.969,22 €	5.660,00 €	14.629,22 €	
20	B1	ASS.DOMICILIARE	18,16	24,00	06/12/2022	DET.	9.556,11 €	€ -	- €	1.075,06 €	10.631,17 €	4.408,01 €	15.039,18 €	
21	C1	ASS.DOMICILIARE	13,62	18,00	17/04/2013	INDET.	7.679,43 €	€ 279,82	- €	895,42 €	8.854,67 €	4.325,41 €	13.180,08 €	
22	C1	ASS.DOMICILIARE	13,61	18,00	19/01/2006	INDET.	7.694,83 €	€ 349,86	- €	905,03 €	8.949,72 €	4.858,42 €	13.808,14 €	
23	B1	ASS.DOMICILIARE	18,16	24,00	04/04/2000	INDET.	9.694,19 €	€ 453,37	- €	1.141,60 €	11.289,15 €	6.755,43 €	18.044,58 €	
24	B1	ASS.DOMICILIARE	18,16	24,00	12/03/2021	INDET.	9.556,11 €	€ -	- €	1.075,06 €	10.631,17 €	4.558,41 €	15.189,58 €	
25	C1	ASS.DOMICILIARE	22,70	30,00	08/08/2022	DET.	12.684,82 €	€ -	- €	1.427,04 €	14.111,86 €	6.127,62 €	20.239,48 €	
26	B1	ASS.DOMICILIARE	22,70	30,00	18/04/2011	INDET.	12.079,69 €	€ 500,94	- €	1.415,32 €	13.995,95 €	6.803,52 €	20.799,47 €	
27	C1	ASS.DOMICILIARE	15,13	20,00	02/01/2006	INDET.	8.517,45 €	€ 228,95	- €	983,97 €	9.730,37 €	5.311,64 €	15.042,01 €	
28	B1	ASS.DOMICILIARE	18,16	24,00	02/10/2019	INDET.	9.579,83 €	€ 77,92	- €	1.086,50 €	10.744,25 €	4.767,01 €	15.511,26 €	
29	B1	ASS.DOMICILIARE	13,62	18,00	21/06/2022	DET.	7.167,08 €	€ -	- €	806,30 €	7.973,38 €	3.333,08 €	11.306,48 €	
30	B1	ASS.DOMICILIARE	9,08	12,00	01/04/2019	INDET.	4.789,92 €	€ 38,96	- €	543,25 €	5.372,13 €	2.541,90 €	7.914,03 €	
31	C1	ASS.DOMICILIARE	18,16	24,00	15/01/2003	INDET.	10.283,33 €	€ 445,18	- €	1.206,96 €	11.935,47 €	6.002,25 €	17.937,72 €	
32	B1	ASS.DOMICILIARE	18,16	24,00	02/01/2006	INDET.	9.674,77 €	€ 389,62	- €	1.132,24 €	11.196,64 €	5.705,23 €	16.901,87 €	
33	B1	ASS.DOMICILIARE	13,61	18,00	06/05/2008	INDET.	7.240,52 €	€ 306,20	- €	849,01 €	8.395,72 €	3.548,16 €	11.943,88 €	
34	C1	ASS.DOMICILIARE	22,70	30,00	03/10/2022	INDET.	12.684,82 €	€ -	- €	1.427,04 €	14.111,86 €	4.808,76 €	18.920,62 €	
35	B1	ASS.DOMICILIARE	13,62	18,00	27/12/2022	DET.	7.167,08 €	€ -	- €	806,30 €	7.973,38 €	2.814,77 €	10.788,15 €	
36	B1	ASS.DOMICILIARE	9,08	12,00	02/01/2023	DET.	4.778,05 €	€ -	- €	537,53 €	5.315,58 €	1.876,52 €	7.192,10 €	
37	C1	ASS.DOMICILIARE	9,08	12,00	03/07/2014	INDET.	5.128,11 €	€ 178,07	- €	596,94 €	5.903,12 €	2.003,24 €	7.906,36 €	
38	C1	ASS.DOMICILIARE	13,61	18,00	05/11/2018	INDET.	7.643,47 €	€ 139,94	- €	875,63 €	8.659,04 €	3.104,96 €	11.764,00 €	
39	B1	ASS.DOMICILIARE	18,16	24,00	13/09/2021	INDET.	9.556,11 €	€ -	- €	1.075,06 €	10.631,17 €	3.704,65 €	14.335,86 €	
40	B1	ASS.DOMICILIARE	18,16	24,00	10/10/2022	DET.	9.556,11 €	€ -	- €	1.075,06 €	10.631,17 €	3.770,23 €	14.401,40 €	
41	B1	ASS.DOMICILIARE	13,62	18,00	02/12/2019	INDET.	7.182,09 €	€ 61,23	- €	814,87 €	8.058,19 €	2.910,67 €	10.968,85 €	
42	B1	ASS.DOMICILIARE	13,62	18,00	05/09/2022	DET.	7.167,08 €	€ -	- €	806,30 €	7.973,38 €	2.731,28 €	10.704,65 €	
43	B1	ASS.DOMICILIARE	18,16	24,00	11/06/2018	INDET.	9.603,58 €	€ 155,84	- €	1.097,94 €	10.857,36 €	3.983,96 €	14.841,32 €	
44	C1	ASS.DOMICILIARE	13,61	18,00	13/02/2017	INDET.	7.643,47 €	€ 139,94	- €	875,63 €	8.659,04 €	3.219,01 €	11.878,05 €	
45	C1	ASS.DOMICILIARE	13,61	18,00	11/09/2001	INDET.	7.700,57 €	€ 373,35	- €	908,32 €	8.982,24 €	4.371,98 €	13.354,21 €	
46	C1	ASS.DOMICILIARE	9,08	12,00	02/05/2011	INDET.	5.141,66 €	€ 222,59	- €	603,48 €	5.967,72 €	2.618,19 €	8.585,91 €	
47	C1	ASS.DOMICILIARE	6,00	36,00	21/07/1998	INDET.	3.364,86 €	€ 240,73	- €	404,50 €	4.000,09 €	1.381,38 €	5.381,47 €	
48	C2	ASS.DOMICILIARE	6,00	20,00	24/09/2009	INDET.	3.822,55 €	€ 201,45	- €	452,70 €	4.476,70 €	1.819,00 €	6.295,71 €	
49	C1	ASS.DOMICILIARE	6,00	12,00	01/06/2018	INDET.	3.353,89 €	€ 76,29	- €	385,89 €	3.816,07 €	1.402,82 €	5.218,89 €	
50	C1	ASS.DOMICILIARE	6,00	30,00	02/11/2013	INDET.	3.354,33 €	€ 152,61	- €	394,53 €	3.901,47 €	1.528,87 €	5.430,34 €	
51	C1	ASS.DOMICILIARE	6,00	24,00	06/02/2017	INDET.	3.353,86 €	€ 76,31	- €	385,89 €	3.816,06 €	1.461,92 €	5.277,99 €	
52	B1	ASS.DOMICILIARE	6,00	20,00	03/11/2021	INDET.	3.157,93 €	€ -	- €	355,27 €	3.513,20 €	1.222,46 €	4.735,66 €	
53	C2	ASS.DOMICILIARE	6,00	30,00	01/10/2013	INDET.	3.442,54 €	€ 161,17	- €	405,42 €	4.009,13 €	1.564,67 €	5.573,80 €	
54	C1	ASS.DOMICILIARE	6,00	18,00	18/03/2002	INDET.	3.354,54 €	€ 190,79	- €	398,85 €	3.944,18 €	1.795,84 €	5.740,02 €	
55	C1	ASS.DOMICILIARE	6,00	18,00	07/01/2014	INDET.	3.354,31 €	€ 152,63	- €	394,53 €	3.901,47 €	1.538,17 €	5.439,64 €	
56	D3	RTO	12,00	30,00	22/11/1999	INDET.	8.126,57 €	€ 657,64	- €	988,22 €	9.772,43 €	3.706,59 €	13.479,02 €	
57	D3	RTO	22,70	30,00	01/10/2021	INDET.	15.362,57 €	€ -	- €	1.728,29 €	17.090,86 €	5.793,53 €	22.884,39 €	
58	D3	RTO	26,48	35,00	20/05/2019	INDET.	17.963,89 €	€ 202,14	- €	2.043,68 €	20.209,71 €	7.130,60 €	27.340,31 €	
59	D3	AMMINISTRAZ. DATI	7,60	38,00	04/11/2022	INDET.	5.146,42 €	€ 349,18	- €	618,25 €	6.113,85 €	2.759,53 €	8.873,39 €	
60	F2	RESP. SETTORE	7,60	38,00	01/11/2022	DET.	9.618,65 €	€ -	- €	1.082,10 €	10.700,75 €	3.717,79 €	14.418,53 €	

846,01

€ 792.241,44

COMUNITÀ DELLA
VALLAGARINA



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI)

LAVORI IN APPALTO:

Affidamento servizio di assistenza domiciliare

COMMITTENTE:

COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA

DITTA APPALTATRICE:

.....

Sommario

1.	Premessa.....	24
2.	Informazioni di carattere generale.....	25
3.	Informazioni sui rischi specifici presenti nei luoghi ove si svolgeranno le attività appaltate.....	26
4.	Descrizione attività appaltate e rischi standard derivanti da ambienti/attività.....	27
5.	Costi per la sicurezza.....	29
6.	Analisi e valutazione dei rischi interferenti.....	30
7.	Misure di cooperazione, coordinamento, prevenzione e protezione concordate.....	31
8.	Allegati.....	32

1. Premessa

Questo documento contiene la valutazione dei rischi interferenziali che interessano il
contratto di appalto connesso Affidamento servizio di assistenza domiciliare
a:

stipulato tra il committente: **COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA**

e la appaltatrice:

Si precisa che il D. Lgs. 81/08 all'art. 26 - comma 3-ter specifica che il committente, che non sia datore di lavoro nei luoghi in cui ha esecuzione il contratto, ha l'onere di redigere un documento recante una mera "valutazione ricognitiva dei rischi standard". Spetta al datore di lavoro presso il quale verranno eseguiti i lavori oggetto del contratto, integrare il documento "riferendolo ai rischi specifici presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto". Nel caso di specie però non vi è un "datore di lavoro presso il quale viene eseguito l'appalto", non potendosi inquadrare in tale definizione né il privato cittadino o famiglia utente del servizio, né l'eventuale amministratore condominiale o il proprietario dell'unità immobiliare. Ne deriva che non è possibile procedere all'integrazione del presente documento con l'indicazione dei rischi specifici da interferenze esistenti presso gli ambienti dove verrà eseguito l'appalto.

Il coordinamento e la cooperazione, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze, vengono garantiti attraverso l'informazione reciproca, tra Committente ed Appaltatrice, riportata nei successi paragrafi.

La firma in calce alla presente pagina impegna il Committente e l'Appaltatrice ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge inerenti l'appalto ed in particolare il coordinamento e la cooperazione al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze attraverso l'informazione reciproca e la piena applicazione di quanto riportato nel presente documento.

Rovereto (TN),

L'impresa appaltatrice

.....
(il datore di lavoro)

Il committente

COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA
(il datore di lavoro)

(Firma)

(Firma)

2. Informazioni di carattere generale

GENERALITÀ DEL COMMITTENTE	
Ragione sociale:	COMUNITA' VALLAGARINA
Sede legale:	ROVERETO VIA TOMMASEO
Datore di lavoro:	STEFANO BISOFFI (Presidente Comunità)
Responsabile dell'appalto:
RSPP	EDOARDO VALCANOVER (Tecnico esterno)
Medico Competente	TOMMASO GRAVINA
RLS	RENATO MURARO
GENERALITÀ DELLA DITTA APPALTATRICE	
Ragione sociale:
Sede legale:
Datore di lavoro:
Iscrizione alla CCIAA n°
Estremi Polizza RCT
Responsabile dell'appalto:
RSPP
Medico Competente
RLS

In relazione agli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, il datore di lavoro della ditta Appaltatrice dovrà garantire che il personale a cui verranno affidate le attività lavorative oggetto dell'appalto:

- sia regolarmente assunto in conformità alle leggi vigenti;
- sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti per il lavoro da svolgere;
- sia correttamente informato ed istruito circa i rischi specifici della propria attività;
- sia a conoscenza delle norme di sicurezza e di quelle disciplinari previste dalla legislazione vigente;
- riceva informazioni sui rischi specifici presenti nelle aree in cui hanno luogo i lavori;
- sia debitamente equipaggiato di tutte le necessarie attrezzature, mezzi d'opera e dispositivi di protezione individuale conformemente alle vigenti disposizioni in materia.

3. Informazioni sui rischi specifici presenti nei luoghi ove si svolgeranno le attività appaltate.

Le attività oggetto del presente appalto non verranno svolte all'interno di luoghi di lavoro ma prevalentemente presso le abitazioni di privati cittadini, soprattutto anziani e disabili, aventi problemi di autonomia funzionale, problemi relazionali e di autogoverno, situate all'interno del territorio della Comunità Vallagarina.

Al momento della redazione del presente documento non sono noti tutti gli indirizzi degli utenti del servizio, e comunque gli stessi presentano un ampio turnover dovuto alla presa in carico di nuovi utenti o alla dismissione di altri, o alla temporaneità di alcuni servizi stessi.

I rischi individuati nel presente documento e nei relativi allegati sono riferiti all'attività di assistenza domiciliare all'interno delle abitazioni e/o delle residenze degli assistiti o all'esterno, anche in contesti diversi dalla stretta abitazione dell'assistito (es.: farmacia, circolo anziani, negozio, ecc.).

Si precisa che, come indicato dall'organo di vigilanza territorialmente competente (APSS – UOPSAL), l'abitazione privata nella quale si recano ad operare i lavoratori, non è da considerarsi luogo di lavoro. Si tratta infatti di ambiente di vita, non soggetto quindi agli obblighi stabiliti dalle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, ma soggetto al rispetto di parametri di igiene ed abitabilità, afferenti a norme di altro genere e sui quali non può agire direttamente il datore di lavoro.

In ordine alla tutela della salute e sicurezza del lavoratore che si reca presso abitazioni private, è necessario conoscere le condizioni generali nelle quali si potrà trovare ad operare il lavoratore e di farsi garantire, se del caso, il rispetto di norme igieniche anche attraverso le autorità competenti (settore igiene pubblica).

Per garantire una efficace valutazione dei rischi, in questi particolari contesti, tenuto conto delle diverse particolarità del servizio reso, si ritiene opportuno procedere in due distinte fasi:

1. raccolta preliminare, presso l'utente, di alcune informazioni standard, relative alle strutture, agli impianti ed alle attrezzature;
2. segnalazioni alla Comunità Vallagarina, da parte della ditta Appaltatrice, di condizioni/situazioni di rischio presenti all'interno dell'abitazione dell'utente, considerando che, in caso di rischio grave ed immediato, il lavoratore della ditta Appaltatrice è autorizzato a sospendere temporaneamente il servizio connesso all'anomalia.

4. Descrizione attività appaltate e rischi standard derivanti da ambienti/attività.

Attività svolte negli alloggi degli utenti e loro pertinenze

Fermo restando che per la definizione completa delle tipologie di intervento e per le loro specifiche organizzative ed esecutive si rimanda al Capitolato d'Appalto, si riassumono di seguito le macrotipologie di intervento:

1. Cura ed aiuto alla persona:

- igiene personale
- aiuto per il confezionamento dei pasti

2. Supporto e sostituzione per il governo della casa:

- mantenimento di un adeguato ambiente abitativo
- pulizia degli effetti personali, del vestiario e della biancheria, lavatura, stiratura
- spesa per generi di prima necessità

3. Attività di sostegno sociale e relazionale:

- attività di controllo, di supporto e di stimolo alla relazione
- accompagnamento per favorire i rapporti ed i collegamenti con l'esterno e per altre incombenze (attività socio-culturali-ricreative, visite mediche...)
- aiuto nella gestione dei compiti familiari anche a favore di famiglie con minori

4. Attività fuori casa per incombenze varie (ritiro pensione, spesa, ...)

5. Attività di potenziamento delle competenze dei care giver e delle assistenti famigliari

Le attività di cui ai punti 3) e 4) potranno essere svolte anche cumulativamente per più utenti ed eventualmente sviluppate delle sperimentazioni di servizi di assistenza condivisa di condominio o prossimità.

Presumibili rischi standard derivanti dall'ambiente

- Illuminazione non idonea degli ambienti abitativi
- Urti/inciampi contro arredi e simili (spazi angusti);
- Cadute di oggetti dall'alto (da mobili, mensole e simili);
- Cadute in piano (lungo i percorsi all'aperto e al coperto degli edifici e degli alloggi);
- Elettrocuzione da impianti elettrici inadeguati o apparecchi elettrici difettosi;
- Incendio/esplosione da guasti a impianti tecnologici (es.: centrale termica);
- Rischi connessi a scarso igiene dell'ambiente abitativo
- Anossia, avvelenamento da impianti termici inadeguati (es.: stufe per riscaldamento)

Presumibili rischi standard derivanti dalle attività

- Rumore e vibrazioni connesso all'uso di attrezzature (aspirapolvere, frullatori, ecc.)
- Rischio connesso all'utilizzo di prodotti chimici (detersivi, detergenti, sgrassanti, disincrostanti, ecc.)
- Movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti (trasporto spesa, preparazione pasti)
- Aggressione da parte di animali domestici dell'utente
- Incidenti stradali (negli spostamenti tra alloggi degli utenti);

- Investimento automezzi nelle attività all'esterno dell'abitazione
- Urti da movimenti scoordinati o involontari di persone (utenti del servizio, loro familiari o altre persone presenti sul posto anche in integrazione al personale dell'appaltatore);
- Abrasioni, tagli, punture, schiacciamenti, ecc., nelle attività domestiche ed in cucina;
- Rischio biologico per contatto accidentale;
- Ustioni durante le attività cottura pasti;
- Rischio contagio per esposizione al virus SARS-CoV-2 da parte di utenti e loro familiari per tutta la durata dell'emergenza pandemica Covid19.

5. Costi per la sicurezza

Nella seguente tabella vengono evidenziate le voci da considerare quali oneri per la sicurezza da riconoscere all'appaltatore/fornitore ai fini eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. della eliminazione/riduzione dei rischi interferenziali ai sensi dell'art. 26 comma 5. del D.Lgs. 81/08, per tutta la durata dell'appalto.

VOCE	N°incontri /anno	importo totale € (IVA esclusa)
Misure organizzative: partecipazione alla riunione iniziale di cooperazione, coordinamento e sicurezza	1 solo il primo anno	50,00
Misure organizzative: partecipazione a riunioni periodiche <u>semestrali di cooperazione, coordinamento e sicurezza</u> svolte con i coordinatori del soggetto aggiudicatario (n. 3 coordinatori)	2	100,00
TOTALE primo anno	3	150,00
TOTALE secondo anno	2	100,00
TOTALE terzo anno	2	100,00
Totale costi per la sicurezza per la durata triennale dell'appalto		350,00

I predetti oneri non sono soggetti a ribasso.

6. Analisi e valutazione dei rischi interferenti

Si è proceduto ad un'analisi dei rischi rischi standard derivanti dalle attività affidate in appalto, considerando come rischi interferenti quelli riconducibili agli ambienti abitativi attività ed alle attività svolte all'interno dei medesimi. Per contro sono stati considerati non interferenti tutti gli altri rischi. La valutazione dei rischi è stata effettuata utilizzando l'algoritmo che definisce il rischio come il prodotto tra la probabilità di accadimento di un danno al lavoratore per l'entità del danno medesimo. Di seguito i criteri adottati per la valutazione:

Probabilità: 1 improbabile; 2 poco probabile; 3 probabile; 4 molto probabile

Danno: 1 lieve; 2 medio; 3 grave; 4 molto grave

Rischio: $R = P \times D$

≤ 4 : BASSO;

$> 4 - \leq 9$: MEDIO ;

> 9 : ALTO

Tipologia di rischio	Interferente		Valutazione rischio		
	SI	NO	P	D	R
Cadute in piano (lungo i percorsi all'aperto e al coperto degli edifici e degli alloggi);	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	3	6
Illuminazione non idonea degli ambienti abitativi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	3	3
Urti/inciampi contro arredi e simili (spazi angusti);	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	2	4
Cadute di oggetti dall'alto (da mobili, mensole e simili);	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	2	4
Elettrocuzione da impianti elettrici inadeguati o apparecchi elettrici difettosi;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	3	6
Rumore e vibrazioni connesso all'uso di attrezzature (aspirapolvere, frullatori, ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	2	2
Rischio connesso all'utilizzo di prodotti chimici (detersivi, detergenti, sgrassanti, disincrostanti, ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	2	4
Movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti (trasporto spesa, preparazione pasti)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	2	4
Incendio/esplosione da guasti a impianti tecnologici (es.: centrale termica);	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	4	8
Rischi connessi a scarso igiene dell'ambiente abitativo Anossia, avvelenamento da impianti termici inadeguati (es.: stufe per riscaldamento)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	2	4
Anossia, avvelenamento da impianti termici inadeguati (es.: stufe per riscaldamento)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	4	8
Aggressione da parte di animali domestici dell'utente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	3	6
Incidenti stradali (negli spostamenti tra alloggi degli utenti);	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	4	8
Investimento automezzi nelle attività all'esterno dell'abitazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	4	8
Urti da movimenti scoordinati o involontari di persone (utenti del servizio, loro familiari o altre persone presenti sul posto anche in integrazione al personale dell'appaltatore);	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	3	6
Abrasioni, tagli, punture, schiacciamenti, ecc., nelle attività domestiche ed in cucina;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	2	4

Rischio biologico per contatto accidentale;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	3	6
Ustioni durante le attività cottura pasti;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	3	6
Rischio contagio per esposizione al virus SARS-CoV2 da parte di utenti e loro familiari per tutta la durata dell'emergenza pandemica Covid19.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	3	6

In presenza di rischio **Medio** e **Alto** è obbligatorio concordare misure di cooperazione, coordinamento, prevenzione e protezione finalizzate ad ridurre il rischio.

7. Misure di cooperazione, coordinamento, prevenzione e protezione concordate

La misura di coordinamento e cooperazione principale e più importante è quella della reciproca informazione tra la Comunità Vallagarina e la ditta Appaltatrice sui rischi connessi alle attività oggetto dell'appalto.

A tal fine:

- ad aggiudicazione avvenuta la Comunità Vallagarina in occasione della consegna di quanto di pertinenza all'appaltatore (liste utenti, ecc.), convocherà una riunione generale di coordinamento alla quale parteciperanno i rappresentanti della Comunità e dell'Appaltatrice, in occasione della quale verranno illustrati i contenuti del presente DUVRI con particolare riferimento alle parti di maggior interesse riguardanti i rischi a cui potrebbero essere sposti i lavoratori dell'Appaltatrice;
- per monitorare nel tempo le condizioni di sicurezza in cui è chiamato ad operare il personale dell'Appaltatrice presso gli alloggi degli utenti, si prevede di indire riunioni periodiche tra la Comunità Vallagarina e la ditta Appaltatrice, destinate specificatamente a queste tematiche con particolare riferimento ad eventuali situazioni di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria in essere presso gli edifici o gli alloggi degli utenti.

In linea di principio la ditta Appaltatrice, nello svolgere le attività di servizio domiciliare presso l'utente deve attenersi alle seguenti disposizioni:

- divieto di accedere ai locali ad accesso limitato o a zone diverse da quelle interessate ai lavori se non specificatamente autorizzati;
- divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive se non preventivamente concordato;
- divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su impianti, macchine o attrezzature;
- divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni non previste e comunque non di competenza che possono perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone;
- divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;
- obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge ed in conformità alle stesse e alle istruzioni di utilizzo del costruttore;
- obbligo di segnalare immediatamente eventuali defezioni di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo o di emergenza (adoperandosi direttamente, ma solo in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette defezioni o pericoli);
- obbligo di utilizzare i DPI specifici connessi al rischio dell'attività appaltata secondo le indicazioni del datore di lavoro della ditta Appaltatrice (rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice);
- obbligo di utilizzare i DPI anti contagio Covid19 (mascherina chirurgica e filtro facciale FFP2) per tutta la durata dell'emergenza pandemica connessa al virus SARS-CoV-2;
- obbligo di condurre l'automezzo eventualmente utilizzato per gli spostamenti e per l'accesso ai singoli utenti con prudenza, ridotta velocità e nel pieno rispetto delle norme previste dal Codice della Strada.

Le misure di cooperazione e coordinamento dovranno essere attuate seguendo le modalità descritte negli allegati del presente DUVRI:

- Allegato 1: PROCEDURA GESTIONE RISCHI ATTIVITÀ PRESSO IL DOMICILIO nella quale sono specificate le modalità adottate per l'individuazione dei rischi presenti negli ambienti abitativi dell'utente, che saranno raccolti attraverso la compilazione di una check list in occasione del primo sopralluogo nel quale sarà prevista la presenza congiunta di rappresentanti della Comunità Vallagarina e della ditta Appaltatrice.
- Allegato 2: PROCEDURA SEGNALAZIONE ANOMALIE SICUREZZA nella quale sono indicate le modalità con cui la ditta Appaltatrice dovrà segnalare alla Comunità Vallagarina le anomalie relative alla sicurezza e salute riscontrate negli ambienti abitativi dell'utente.

Si precisa che le disposizioni indicate in merito alla situazione pandemica derivante dal SARS Covid 19 si intendono da applicare in caso di dichiarato stato di emergenza e si intenderanno integrate con le ulteriori eventuali disposizioni che saranno emesse.

8. Allegati

Costituiscono parte integrante del presente DUVRI:

- Allegato 1: PROCEDURA GESTIONE RISCHI ATTIVITÀ PRESSO IL DOMICILIO.
- Allegato 2: PROCEDURA SEGNALAZIONE ANOMALIE SICUREZZA.

ALLEGATO 1

PROCEDURA GESTIONE RISCHI ATTIVITÀ PRESSO IL DOMICILIO

Premessa.

Come indicato dall'organo di vigilanza territorialmente competente (APSS – UOPSAL), l'abitazione privata nella quale si recano ad operare i lavoratori per effettuare le attività di assistenza domiciliare, non è da considerarsi luogo di lavoro. Si tratta infatti di ambiente di vita, non soggetto quindi agli obblighi stabiliti dalle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, ma soggetto al rispetto di parametri di igiene ed abitabilità, afferenti a norme di altro genere e sui quali non può agire direttamente il datore di lavoro.

In ordine alla tutela della salute e sicurezza del lavoratore che si reca presso abitazioni private, è necessario conoscere le condizioni generali nelle quali potrà trovarsi ad operare il lavoratore ottenendo dall'utente precise garanzie in merito alla presenza dei requisiti essenziali di sicurezza di strutture ed impianti.

Per garantire una efficace valutazione dei rischi, in questi particolari contesti, tenuto conto delle diverse particolarità del servizio reso, si ritiene opportuno procedere in due distinte fasi:

1. raccolta preliminare, presso l'utente, di alcune informazioni standard, relative alle strutture, agli impianti ed alle attrezzature;
2. segnalazioni alla Comunità Vallagarina, da parte della ditta Appaltatrice, di condizioni/situazioni di rischio presenti all'interno dell'abitazione dell'utente, considerando che, in caso di rischio grave ed immediato, il lavoratore della ditta Appaltatrice è autorizzato a sospendere temporaneamente il servizio connesso all'anomalia.

Raccolta informazioni preliminari

L'utente, direttamente o tramite un familiare / conoscente, in occasione dell'incontro / colloquio per l'attivazione del servizio, sarà invitato a comunicare la presenza di rischi concreti connessi alle strutture ed agli impianti presenti nell'abitazione.

L'individuazione dei rischi presenti negli ambienti abitativi dell'utente e le informazioni fornite dall'utente o suo familiare, saranno riportate all'interno del modulo "COMUNICAZIONE RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE", allegato alla presente procedura, che sarà compilato in occasione del primo sopralluogo nel quale è prevista la presenza congiunta di rappresentanti della Comunità Vallagarina e della ditta Appaltatrice.

Formazione

Il datore di lavoro della ditta Appaltatrice deve garantire ai propri lavoratori, una adeguata informazione e formazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione riferite alle attività svolte presso le abitazioni private degli utenti.

Per effettuare l'informazione ai lavoratori si riporta in allegato alla presente procedura la scheda "MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA SEGUIRE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTE PRESSO LE ABITAZIONI" che dovrà essere consegnata ai lavoratori interessati in occasione degli interventi formativi.

Segnalazioni

In presenza di condizioni/situazioni di rischio presenti all'interno dell'abitazione dell'utente, la ditta Appaltatrice provvederà a segnalare, in forma dettagliata e circostanziata, alla Comunità Vallagarina, quanto rilevato dal lavoratore (vedere allegato 2 "PROCEDURA SEGNALAZIONE ANOMALIE SICUREZZA").

Qualora la situazione/condizione rappresentasse un rischio grave ed immediato, il lavoratore della ditta Appaltatrice è autorizzato a sospendere temporaneamente il servizio connesso all'anomalia segnalata.

COMUNICAZIONE RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE

OGGETTO: REQUISITI STRUTTURALI ED IMPANTISTICI NELLE ABITAZIONI PRIVATE

Il sottoscritto (a nome di) nato a
..... il, residente a via
..... n°

COMUNICA

che l'unità immobiliare presso la quale viene svolto il servizio di assistenza domiciliare è ubicata a via n° e che, in relazione ai requisiti di sicurezza e salute si evidenzia quanto segue:

Presenza di rischi concreti relativi alla sicurezza , igiene e salubrità previsti dall'amministrazione comunale territorialmente competente	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
E' disponibile uno specifico certificato di abitabilità dell'unità immobiliare da destinare ad uso di abitazione .	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO o NON SO
Presenza di rischi concreti connessi all' <i>impianto elettrico</i>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
E' stato realizzato in modo conforme alle vigenti normative da tecnici aventi idonei requisiti tecnico-professionali che hanno rilasciato la dichiarazione di conformità ai sensi di quanto previsto dalla Legge 46/90 e/o DM 37/08.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO o NON SO
Presenza di rischi concreti connessi all' <i>impianto di adduzione del gas metano</i>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA (Non Applicable)
E' stato realizzato in modo conforme alle vigenti normative da tecnici aventi idonei requisiti tecnico-professionali che hanno rilasciato la dichiarazione di conformità ai sensi di quanto previsto dalla Legge 46/90 e/o DM 37/08	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO o NON SO
Presenza di rischi concreti connessi all' <i>impianto di adduzione del GPL</i>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA (Non Applicable)
E' stato realizzato in modo conforme alle vigenti normative da tecnici aventi idonei requisiti tecnico-professionali che hanno rilasciato la dichiarazione di conformità ai sensi di quanto previsto dalla Legge 46/90 e/o DM 37/08	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO o NON SO
Presenza di rischi concreti connessi all' <i>impianto semplice di adduzione del gas (bombola)</i>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA (Non Applicable)
Risulta conforme alle vigenti normative in quanto il tubo di collegamento è sottoposto a periodica verifica e sostituzione (se in materiale plastico) o è stato adottato tubo di collegamento in acciaio, che ha durata permanente	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO o NON SO
Presenza di rischi concreti connessi alla presenza di <i>stufe a legna</i>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA (Non Applicable)
E' in possesso degli idonei requisiti costruttivi (es.: marcatura CE), è installata secondo le norme tecniche di riferimento (es.: norma UNI EN 13240:2006), è sottoposta a periodici controlli di pulizia atti a garantirne il corretto funzionamento e l'adeguato smaltimento dei residui di combustione.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO o NON SO

Quanto sopra potrà essere verificato (previo comunicazione preventiva al fine di concordare data e ora del sopralluogo) dai tecnici della COMUNITÀ che sono autorizzati sin d'ora ad accedere all'unità immobiliare sopra descritta.

In fede
Il Dichiarante

.....
(firma)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA SEGUIRE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTE PRESSO LE ABITAZIONI

RISCHI RIFERITI AGLI IMPIANTI

IMPIANTO ELETTRICO


Requisiti: l'impianto elettrico deve essere realizzato secondo le norme di buona tecnica e deve risultare adeguato alla normativa vigente di cui deve essere stata rilasciata la Dichiarazione di Conformità dall'installatore (DM 37/08 o Legge 46/90).

Verifica requisiti:

Qualora sorgessero dubbi sulla qualità dell'impianto per la presenza di:

- cavi elettrici tipo piattina (2 cavi distanziati nel centro per essere fissati al muro con chiodini),
- cavi elettrici volanti (che non corrono entro canalina in materiale plastico interna o esterna al muro),
- fili collegati con nastro adesivo (anche se isolante),
- prese o spine danneggiate,

o per l'assenza di interruttore differenziale (riconoscibile per il pulsante di prova con incisa la lettera **T**), non utilizzare alcuna apparecchiatura alimentata elettricamente ma avvisa immediatamente il proprio responsabile che provvederà a richiedere un sopralluogo più dettagliato.



Spine, prese e cavi elettrici danneggiati




Interruttore differenziale (“salvavita”)

Regole d'uso: l'utilizzo di attrezzi alimentate elettricamente (ferro da stiro, lavatrice, ecc.) da parte dei dipendenti deve avvenire unicamente se è stato comunicato. Quindi non effettuare alcuna operazione per la quale non si ha avuto uno specifico incarico.

Ricordarsi di:


- non tirare i cavi elettrici degli elettrodomestici per togliere la spina perché potrebbero danneggiarsi o potresti strappare la presa dal muro con conseguente rischio di folgorazione per contatto con fili elettrici in tensione
- non sovraccaricate le prese multiple per evitare surriscaldamenti degli impianti con conseguente rischio di cortocircuito. Utilizzare invece prese “a ciabatta”
- non utilizzare o toccare apparecchiature elettriche in presenza di acqua su pavimenti o con mani o corpo bagnato. Mantenere i pavimenti normalmente asciutti
- non effettuare sostituzioni di lampadine o pulizia di lampade o lampadari




Non tirare i cavi elettrici ma afferrare la spina



Non toccare od allacciare apparecchiature elettriche con le mani bagnate



Utilizza prese a ciabatta



Non sovraccaricate le prese multiple

IMPIANTI DI PRODUZIONE CALORE (riscaldamento, fuochi cottura)

Requisiti: gli impianti di produzione calore essere realizzati secondo norme specifiche per assicurare che sia presente una certa ventilazione minima (che assicura, ad es. in cucina, il reintegro di ossigeno grazie all'ingresso di aria fresca) e che siano ridotti al minimo i rischi di perdite dalle tubazioni o dai fuochi in caso di spegnimento della fiamma.

Verifica requisiti:

Qualora sorgessero dubbi in quanto:

- si avverte odore di metano
- è presente una bombola di GPL della quale non si è stati informati:

spalancare immediatamente le finestre (nel caso di odore di metano) e comunque avvisare immediatamente il responsabile che provvederà eventualmente a fornire ulteriori indicazioni o a richiedere/effettuare un sopralluogo più dettagliato.

Regole d'uso:

- quando si entra nell'abitazione dell'assistito, se si avverte un senso di "aria viziata" provvedere ad effettuare un ricambio d'aria (senza sottoporre l'assistito a correnti). Se nel corso della visita si avverte improvvisi sintomi si cefalea, nausea, vomito, palpitazioni, mancanza di forza e tremori muscolari provvedere ad arieggiare l'ambiente ed avvisare immediatamente il responsabile in quanto potrebbe essere presente del monossido di carbonio
- porre attenzione a non lasciare fuochi accesi senza presenza di pentole, a non avvicinare strofinacci od altro materiale combustibile, a non riempire troppo le pentole per il rischio di fuoriuscita dei liquidi in ebollizione e conseguente possibile spegnimento della fiamma
- non allontanarsi dalla cucina lasciando cibi in cottura sul fuoco
- se si deve utilizzare fiammiferi per accendere un bruciatore del piano di cottura è consigliata la seguente procedura:
 - 1) accendere il fiammifero

- 2) accostare il fiammifero acceso al bruciatore
- 3) aprire il rubinetto del gas.

Se, infatti, si eseguono le operazioni in ordine inverso, è possibile che, dopo aver aperto il rubinetto, intervenga qualche elemento di distrazione (es. suonano alla porta o richiesta d'aiuto da parte dell'assistito), cosicché la successiva accensione del fiammifero può provocare una esplosione per la presenza di una consistente concentrazione di gas

RISCHI RIFERITI ALLE ATTREZZATURE

FERRO DA STIRO

- Il ferro da stiro deve essere in ottimo stato, marcato CE ed il cavo di alimentazione non deve presentare spellature o rattoppi
- Non stirare mai con le mani bagnate o a piedi nudi né introdurre l'acqua nel ferro da stiro mentre la spina è inserita. In entrambi i casi si corrono gravi pericoli

OPERAZIONI DI CUCITO

- È vietato utilizzare macchine da cucire
- Utilizzare soltanto aghi prestando la massima attenzione a non bucarsi. Nel caso di dubbi sulla pulizia dell'ago sterilizzarlo velocemente passandolo sopra la fiamma di un fiammifero o di un accendino
- Se vengono utilizzate delle forbici ricordarsi di riporle sempre sul tavolo in posizione sicura e non infilarle in tasca (anche se per brevi momenti) per il rischio di bucarsi nel caso di dimenticanza, caduta o movimenti improvvisi
- A termine operazione riporre ago e forbice in posizione sicura

UTILIZZO DI SCALE

- È vietato effettuare lavori in altezza e quindi utilizzare scale, o salire su sedie, tavoli ecc. senza prima avere accertato che tali operazioni abbiano copertura assicurativa. Se necessario l'uso di scale fare riferimento alla procedura specifica sul corretto utilizzo.

OPERAZIONI IN CASO DI PERDITE DI GAS OD INCENDIO

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO (GPL)

In caso di perdita:

se si individua una perdita di gas dalla bombola o dal suo rubinetto o dalla sua valvola e non si è in grado di eliminare tale perdita con i propri mezzi, ci si deve comportare – a seconda dei casi – nei modi seguenti:

- se la perdita è di un certo rilievo, si deve trasportare la bombola con tutte le precauzioni del caso, in luogo aperto quanto più possibile lontano da edifici, strade, ecc.. In detto luogo, avendo cura che nessuno si avvicini alla bombola, si lasci che il gas fuoriesca dalla bombola fino ad esaurimento. La bombola non va né inclinata né rovesciata;
- se la perdita non è rilevante, si deve evitare che si producano accumuli di gas all'interno dei locali e si deve provvedere, comunque, all'immediata sostituzione della bombola.

In ogni caso:

- Chiudere la valvola o il rubinetto
- Ventilare bene i locali ricordando che il GPL è più pesante dell'aria e tende quindi ad accumularsi a livello del pavimento. Occorre quindi anche aprire le porte che danno su balconi o verso l'esterno
- Non accendere luci od altre apparecchiature elettriche

In caso di incendio:

se il gas che fuoriesce dalla bombola prende fuoco, si deve rapidamente tentare di bloccarne la fuga, chiudendo il rubinetto o la leva del regolatore nel caso di bombola con valvola.

E' bene proteggere la mano ed il braccio con un indumento o panno, possibilmente bagnato.

In caso di impossibilità, si deve evitare il surriscaldamento della bombola, che potrebbe comportarne lo scoppio.

La bombola non deve essere inclinata o rovesciata.

**GAS METANO****In caso di perdita:**

se si individua una perdita di gas metano da un tratto di tubazione interna all'abitazione o all'edificio o da un apparecchio utilizzatore, è necessario chiudere la valvola di intercettazione posta a monte della perdita.

Curare che nessuno si avvicini al punto di fuga, lasciare che il gas ancora presente nel tratto di tubazione a valle del rubinetto fuoriesca fino ad esaurimento senza tentare interventi ed evitare di creare condizioni di innesco. Chiedere l'intervento urgente di personale qualificato e, in caso di necessità, chiamare i Vigili del Fuoco.

**In ogni caso:** • Chiudere la valvola o il rubinetto

- Ventilare bene i locali ricordando che il metano è più leggero dell'aria e tende quindi ad accumularsi a livello del soffitto
- Non accendere luci od altre apparecchiature elettriche

In caso di incendio:

intercettare la perdita agendo sul rubinetto a monte. Non spegnere la fiamma usando acqua o altro in quanto la successiva fuoriuscita di metano può produrre una atmosfera esplosiva

**in caso di necessità, CHIAMARE IL NUMERO UNICO DI
EMERGENZA gratuito, disponibile h 24**



Tutte le chiamate al 112 verranno processate dagli operatori della Centrale Unica di Emergenza, i quali:

- Identificano e localizzano l'utente
- Acquisiscono le informazioni essenziali per identificare la tipologia di emergenza
- Trasferiscono la chiamata alle Centrali Operative competenti, che invieranno le forze di soccorso

ALLEGATO 2

PROCEDURA SEGNALAZIONE ANOMALIE SICUREZZA

Premessa

Le vigenti disposizioni di legge prevedono, tra gli obblighi previsti per i lavoratori, quello di segnalare immediatamente al datore di lavoro al dirigente o al preposto le defezioni delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali defezioni o pericoli.

Le stesse disposizioni di legge prevedono che il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, provvedano a valutare nella scelta delle attrezzature di lavoro e nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, individuando idonee misure di prevenzione e protezione ed adeguati dispositivi di protezione individuale.

La "SCHEMA DI SEGNALAZIONE DELLE ANOMALIE DI SICUREZZA", in allegato alla presente procedura, si pone come strumento da fornire ai lavoratori, per segnalare le situazioni a rischio che si possono presentare nello svolgimento dell'attività di assistenza domiciliare svolta presso le abitazioni degli utenti. La scheda consente alla ditta Appaltatrice di gestire le segnalazioni pervenute fornendo una evidenza indispensabile alla Comunità Vallagarina su tematiche importanti come quelle connesse alla sicurezza e salute sul lavoro.

Parte A: a cura della ditta Appaltatrice

Il/La lavoratore/lavoratrice della ditta Appaltatrice che nel corso della propria attività, riscontri una anomalia ai fini della sicurezza e salute sul lavoro, provvede a compilare la parte "A" della scheda. Se la anomalia segnalata dovesse presentare una situazione di grave ed immediato pericolo per i lavoratori, il datore di lavoro della ditta Appaltatrice potrà disporre il momentaneo divieto di utilizzare il luogo di lavoro / attrezzatura / impianto / oggetto della segnalazione, dandone immediata informazione alla Comunità Vallagarina. La scheda riportante qualsiasi segnalazione deve essere comunque inoltrata al datore di lavoro della ditta Appaltatrice che provverà a trasmetterla alla COMUNITÀ VALLAGARINA.

Parte B: a cura della COMUNITÀ VALLAGARINA

La scheda verrà presa in carico dalla Comunità Vallagarina che provvederà immediatamente a valutarla compilando la parte "B" della scheda. Accertata l'effettiva sussistenza di condizioni pericolose connesse alla segnalazione ricevuta, si attiverà nel più breve tempo possibile, per assicurare ogni necessario intervento correttivo (locali, impianti) o di adeguamento (attrezzature).

Il referente della Comunità della Vallagarina contatterà l'utente, o suo familiare, per valutare e concordare la tipologia di intervento correttivo o di adeguamento delle anomalie riscontrate e lo riporterà nella parte "B" della scheda.

Il flusso procedurale si deve considerare concluso solo quando il referente della Comunità Vallagarina riceve la comunicazione di avvenuta regolarizzazione e ne darà comunicazione alla ditta Appaltatrice. Tali informazioni saranno registrata sulla scheda riportando le date nella parte "B" della scheda.

Sarà cura del referente della Comunità Vallagarina verificare periodicamente lo stato delle schede anomalie non chiuse adoperandosi per sollecitarne la regolarizzazione.

SCHEDA SEGNALAZIONE ANOMALIE DI SICUREZZA

Parte A: a cura della ditta Appaltatrice

Utente: _____ Sede

abitazione: _____

TIPOLOGIA DI ANOMALIA

- IMPIANTO: _____
 MACCHINA/ATTREZZATURA _____
 ALTRO: _____

Situazione anomala constatata:

Necessità di disporre il momentaneo divieto di accesso all'abitazione e/o utilizzo attrezzatura/impianto:

- NO
 SI: specificare i motivi: _____

Data _____ Nome Cognome: _____ Firma: _____

Parte B: a cura della COMUNITA' VALLAGARINA

PRESA IN CARICO ANOMALIA

Data _____ Nome Cognome: _____ Firma: _____

Intervento da attuare : _____

Intervento effettuato in data _____ a _____

NOTE: _____

VERIFICA EFFICACIA INTERVENTO

Anomalia regolarizzata in data: _____ Verifica effettuata in data _____

Comunicazione a ditta Appaltatrice in data _____

**ISTRUZIONI CONFERITE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
(COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA)**

AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (Appaltatore)

PER DISCIPLINARE I TRATTAMENTI SVOLTI DAL RESPONSABILE

Premesso che:

- il Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il Regolamento) “si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle attività (...) di un Responsabile del trattamento nell’Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell’Unione”;
- ai sensi dell’art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest’ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i *requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato*”;
- ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, “*Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare...*”;
- ai sensi dell’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, “*I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento*”;
- ai sensi dell’art. 31 del Regolamento, “*...il Responsabile del trattamento...coopera..., su richiesta, con l’Autorità di controllo...*”;
- ai sensi dell’art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il “*Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento*”;
- l’Appaltatore con la stipula del contratto di appalto si obbliga a garantire misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, in forza di quanto previsto al considerando n. 81 del Regolamento;

Tutto ciò premesso si disciplina che:

Art. 1 - Dando atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento, con la stipula del contratto di appalto (di seguito, il “Contratto”) la **Comunità della Vallagarina**, in qualità di “*Titolare del trattamento*” (di seguito, il “Titolare”), nomina **l’Appaltatore “Responsabile del trattamento”** (di seguito, il “Responsabile”), riconoscendolo idoneo ad assumere tale ruolo, il Titolare impedisce, di seguito, le istruzioni e gli obblighi disciplinari che il Responsabile deve osservare a riguardo dei trattamenti effettuati per conto del Titolare in ragione dell’appalto. Il Responsabile, pertanto, si impegna al rigoroso rispetto – con la diligenza di cui all’art. 1176, comma 2, del Codice Civile – della predetta normativa

comunitaria, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di controllo. Ferma ogni ulteriore responsabilità nei confronti del Titolare, resta inteso che ogni forma di determinazione delle finalità e/o dei mezzi del trattamento da parte del Responsabile comporta l'assunzione, da parte dello stesso, della qualifica di Titolare del trattamento, con ogni ulteriore conseguenza.

Art. 2 - I dati personali trattati dal Responsabile concernono sia i dati c.d. "comuni" che particolari categorie di dati personali; le categorie di interessati coinvolti nel trattamento riguardano: utenti del servizio affidato, dipendenti e collaboratori della Comunità della Vallagarina e terzi coinvolti.

Il Responsabile si obbliga a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare; in particolare, in relazione al Contratto, il Responsabile può trattare i dati esclusivamente per finalità di esecuzione del contratto e può effettuare, con o senza strumenti automatizzati, soltanto le seguenti operazioni di trattamento: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, e comunicazione mediante trasmissione.

Qualora la normativa, comunitaria o nazionale, imponesse al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, lo stesso Responsabile informa il Titolare di tale obbligo giuridico prima del relativo trasferimento, salvo che la normativa in questione vietи tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Il Responsabile informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violasse il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Il Responsabile è consapevole ed accetta che i propri dati personali possano essere pubblicati sul sito istituzionale o sulla bacheca del Titolare per finalità di trasparenza nei confronti degli interessati.

Art. 3 – In ogni fase e per ogni operazione del trattamento, il Responsabile deve garantire il rispetto dei principi comunitari (ad esempio, di *privacy by design* e *by default*) e nazionali in ambito di protezione dei dati personali e, in particolare, quelli di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento. In particolare, il Responsabile deve:

- a) garantire che le persone che trattano dati personali siano state specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza, o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- b) assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;
- c) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del Contratto, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo *Data Privacy Officer*, o da un altro soggetto a ciò deputato;
- d) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento. In particolare, relativamente alla predisposizione della "valutazione di impatto" ("*Data privacy impact assessment*", di cui agli artt. 35 e 36 del Regolamento), nel caso in cui il Responsabile fornisse al Titolare gli strumenti/applicativi informatici e/o gestisse gli stessi

strumenti/applicativi informatici del Titolare, lo stesso è tenuto a predisporre ed aggiornare l'analisi dei rischi (probabilità di violazione della sicurezza) degli strumenti/applicativi informatici, comunicandola al Titolare, adottando i criteri di valutazione forniti da quest'ultimo. Con riferimento ai casi di *data breach* (di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento), nel caso in cui gli strumenti/applicativi informatici del Titolare fossero forniti o gestiti dal Responsabile, quest'ultimo è sin d'ora delegato dal Titolare, accettando tale delega senza costi aggiuntivi, ad effettuare la relativa notifica all'Autorità di controllo e la comunicazione ai relativi interessati qualora la violazione riguardasse gli strumenti/applicativi informatici stessi; tali adempimenti dovranno essere effettuati previa valutazione, con la struttura della Comunità della Vallagarina direttamente coinvolta, degli elementi della violazione e delle necessarie conseguenti azioni da intraprendere. Il Responsabile, inoltre, è tenuto a comunicare immediatamente al Titolare (struttura competente in materia di protezione dei dati personali), non appena venuto a conoscenza dell'evento, ogni *data breach* che potrebbe ragionevolmente riguardare i dati personali che tratta per conto del Titolare;

- e) nei casi prescritti dall'art. 37 del Regolamento, provvedere alla nomina del *Data Privacy Officer* (di seguito, "DPO"), nel rispetto dei criteri di selezione stabiliti dallo stesso Regolamento, dalle relative Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, nonché dalle indicazioni fornite dalla Autorità di controllo, garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 38, anche allo scopo di consentire al medesimo DPO l'effettivo adempimento dei compiti di cui art. 39 del Regolamento;
- f) provvedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratore/i di Sistema secondo i criteri di individuazione e selezione previsti dall'Autorità di controllo con provvedimento dd. 27/11/2008 e s.m.i., conservando l'elenco degli stessi Amministratori, verificandone annualmente l'operato ed adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici (da conservare con caratteristiche di inalterabilità e integrità per almeno per 6 mesi). Qualora l'attività degli stessi Amministratori di Sistema riguardasse, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano, o che permettono il trattamento, di informazioni di carattere personale dei dipendenti del Titolare, comunicare a quest'ultimo l'identità degli Amministratori di Sistema (provvedendo a dare idonea informativa, ex art. 13 del Regolamento, agli stessi Amministratori);
- g) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30 del Regolamento, mettendolo tempestivamente a disposizione del Titolare, o dell'Autorità di controllo, in caso di relativa richiesta;
- h) comunicare, al Titolare, i nominativi di riferimento per l'esecuzione del Contratto, nonché il nominativo dell'eventuale DPO;
- i) alla scadenza del Contratto (ivi compresi i casi di risoluzione o recesso), o al più al termine dell'esecuzione delle relative attività/prestazioni e, quindi, delle conseguenti operazioni di trattamento, fatta salva una diversa determinazione del Titolare, il Responsabile deve provvedere alla cancellazione (ivi comprese ogni eventuale copia esistente) dei dati personali in oggetto (dandone conferma scritta al Titolare), a meno che la normativa comunitaria o nazionale ne preveda la conservazione ed escluda ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili. In caso di trattamento con modalità automatizzate, il Responsabile garantisce che, su richiesta del Titolare e senza costi aggiuntivi, prima di effettuare la cancellazione predetta può effettuare la trasmissione sicura dei dati personali ad altro soggetto, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, beninteso qualora il destinatario sia attrezzato a riceverli.

Art. 4 - Il Responsabile non ricorre ad altro ulteriore Responsabile del trattamento (di seguito il "*sub-Responsabile*") senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile informa il Titolare di

eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di ulteriori sub-Responsabili, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche. In ogni caso, qualora il Responsabile ricorresse ad un sub-Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, deve sottoscrivere, con tale sub-Responsabile, un contratto (o altro atto giuridico vincolante) analogo, nel contenuto, al presente atto – stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico – imponendo a quest'ultimo gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto (e in ogni altro atto giuridico o *addendum* intervenuto tra le Parti) e prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, nonché della relativa disciplina nazionale.

Qualora i dati personali fossero trasferiti verso Paesi terzi ovvero organizzazioni internazionali, il Responsabile deve informarne il titolare e deve garantire il rispetto delle condizioni di cui agli art. 44 e ss. del Capo V del Regolamento. Resta inteso che, laddove il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile è ritenuto integralmente responsabile nei confronti del Titolare dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile.

Art. 5 – In caso azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

Art. 6 – Il presente atto è parte integrante e sostanziale del Capitolato speciale d'appalto-partite amministrativa - allegato al Contratto in oggetto; pertanto, ha termine lo stesso giorno in cui si ha la conclusione dell'appalto stesso, o per intervenuta scadenza naturale o per risoluzione anticipata o per recesso.

Art. 7 – È possibile modificare il presente atto solo per giustificati motivi, da formalizzare con apposito provvedimento amministrativo adottato dal medesimo organo che ha assunto il provvedimento a contrarre, esclusivamente riguardante le modifiche del presente atto e non anche altri aspetti del contratto d'appalto.

Sono considerati giustificati motivi i soli eventi sopravvenuti e imprevedibili rispetto al momento dell'attivazione della procedura di affidamento dell'appalto, che incidono sulla materia di protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, in particolare, sull'aggiornamento delle misure attuative di protezione adottate.

Per ogni modifica del presente atto, successiva alla stipula ed in corso di validità del Contratto a cui accede l'atto stesso, si procede mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi commerciali.